

**DUCATI ENERGIA SPA**  
**Condizioni generali di Acquisto****1. Disposizioni Generali**

Le presenti condizioni generali di acquisto, se non concordemente derogate espressamente per iscritto, sono da ritenersi parte integrante ed essenziale dell'ordine o del contratto e si intendono valide per qualsiasi ordine o per qualsiasi contratto la cui fabbricazione, lavorazione e/o fornitura sia comunque commissionata da Ducati Energia S.p.A. (l'"*Acquirente*") a ciascuno dei propri fornitori (il "*Fornitore*").

Le presenti condizioni annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo anche verbale e/o corrispondenza, ivi incluse eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, considerate singolarmente o nel loro complesso e prevalgono, salvo diverso accordo scritto, su qualsiasi condizione o clausola limitativa o modificativa, diversa o ulteriore, inserita dal Fornitore nella propria conferma di ordine, nelle fatture o nella corrispondenza.

Eventuali modifiche o deroghe, anche successive all'ordine/contratto, saranno da ritenersi valide solo se espressamente confermate per iscritto dall'*Acquirente*.

**2. Ordini e modifiche**

Pur in mancanza di sottoscrizione da parte del Fornitore, l'ordine s'intenderà comunque accettato in difetto di contestazioni o controposte scritte difformi inviate dal Fornitore e ricevute all'*Acquirente* entro 2 giorni lavorativi dalla conferma del recapito via e-mail. A tal fine sarà valido l'invio dell'ordine all'indirizzo del Fornitore indicato in sede di codifica, qualificazione o in successive comunicazioni scritte.

L'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore comporterà in ogni caso accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine. In caso di controposta la stessa avrà valore soltanto se espressamente accettata ex art. 1326 c.c. L'*Acquirente* si riserva di apportare qualsiasi variazione all'ordine mediante emissione di una "variante d'ordine" contenente la proposta di variazione e la sua decorrenza; essa si intenderà accettata dal Fornitore salvo che questi non manifesti per iscritto all'*Acquirente*, entro 2 giorni lavorativi dalla conferma del recapito via mail, la propria indisponibilità a fornire alle nuove condizioni proposte.

**3. Prezzi**

I Prezzi sono indicati nell'ordine o contratto e salvo quanto diversamente ivi indicato, s'intendono sempre al listino in vigore al momento dell'emissione dell'ordine o stipula del contratto.

I prezzi fissati nell'ordine/contratto si intendono al netto dell'I.V.A. e sono fissi ed invariabili e quindi non sono suscettibili di aumento per qualsiasi titolo o ragione.

I prezzi, salvo quanto diversamente indicato nell'ordine/contratto, si intendono comprensivi di tutti i costi, imposte, tasse ed assicurazioni, spese di imballo, e contributi obbligatori di legge, costi di spedizione esclusi. Eventuali variazioni ai listini in vigore dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Acquisti dell'*Acquirente*.

**4. Termini di consegna della merce**

Tutti i Prodotti saranno consegnati all'*Acquirente* in conformità alle modalità, le date e le quantità specificate nel relativo Ordine, comunque tale Ordine sia stato accettato. In mancanza di espressa diversa indicazione scritta, la consegna dovrà avvenire *DAP – delivered at Place* (luogo di consegna indicato nell'ordine/contratto) a tali termini di resa dovrà essere attribuito il significato dall'ultima edizione vigente degli Incoterms® CCI pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale.

La merce dovrà essere consegnata nel luogo, tempi, quantità e condizioni indicate nell'ordine/contratto.

La consegna potrà avvenire presso cantieri, siti produttivi o presso gli stabilimenti dell'*Acquirente*.

I termini di consegna si intendono inderogabili ed essenziali. Eventuali deroghe, anche per perfezionamenti e modifiche tecniche, dovranno essere espressamente concordate per iscritto. Per data di consegna si



intende l'ultima delle date alle quali perverrà all'Acquirente, al punto di resa concordato, la merce accettata con relative certificazioni conformi.

#### **5. Ritardata consegna**

In caso di ritardo nella consegna della merce o nell'esecuzione dell'ordine non dovuto a circostanze di forza maggiore, l'Acquirente avrà diritto di applicare una penalità per ritardo pari, salvo diversa misura pattuita nell'ordine/contratto, all'1% del prezzo della merce non consegnata per ogni settimana di ritardo o frazione. L'Acquirente avrà facoltà di applicare la penale mediante ritenuta sul residuo del prezzo scaduto o in scadenza. Resta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni nonché il diritto dell'Acquirente di risolvere l'ordine/contratto in caso di ritardo superiore a 7 giorni.

#### **6. Spedizione della merce e documenti di trasporto**

Le spedizioni dovranno essere effettuate con il mezzo più idoneo. Il Fornitore sarà tenuto ad utilizzare lo spedizioniere indicato nell'ordine o altro espressamente concordato con l'Acquirente.

Il Fornitore risponderà dei danni conseguenti ad errato imballaggio o insufficiente ancoraggio della merce in conformità dei termini di resa pattuiti nell'ordine.

La merce dovrà sempre essere accompagnata dai documenti di trasporto (DDT), redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge o da fattura immediata.

Nei DDT dovranno sempre essere indicati, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge, i numeri d'ordine dell'Acquirente e/o gli altri dati richiesti dalle procedure interne di qualità dell'Acquirente.

Qualora le merci vengano inviate direttamente a destino, senza transito presso l'Acquirente, il Fornitore dovrà inviare all'Acquirente, all'atto della spedizione, copia del DDT emesso e debitamente firmato.

#### **7. Documentazione**

Il materiale oggetto dell'ordine dovrà essere fornito completo di tutta la documentazione tecnica per il montaggio, assemblaggio, uso, esercizio e manutenzione, nonché dei certificati, anche di sicurezza, omologazioni, schede tossicologiche, e/o di classificazioni del tipo di rifiuto, richiesti dalla normativa vigente o nell'ordine/contratto. Tale documentazione sarà parte integrante della fornitura.

Qualora la documentazione inviata risultasse incompleta e/o non conforme all'ordine/contratto o alle normative, anche tecniche, vigenti ed applicabili, il pagamento delle fatture, anche delle forniture successive, potrà essere sospeso fino al regolare ricevimento della completa, corretta ed idonea documentazione.

#### **8. Garanzia**

Il Fornitore garantisce che la merce è conforme alle caratteristiche e specifiche tecniche convenute o richiamate nell'ordine/contratto o possedute dai campioni o prototipi consegnati, è idonea alla vendita ed all'uso, libera da vincoli e che i materiali impiegati sono esenti da vizi o difetti, anche occulti, e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte ed in conformità alle direttive e regolamenti comunitari pertinenti e norme di prodotto.

L'Acquirente ha facoltà di eseguire verifiche ispettive sul sistema di qualità del Fornitore e/o richiedere copia dei relativi manuali e certificazioni.

Salvo quanto diversamente previsto negli ordini/contratti, la merce è coperta da garanzia del Fornitore per difetti di progettazione, fabbricazione, dei materiali o inidoneità all'uso per la durata di 24 mesi dalla data di consegna o, in caso di beni soggetti a collaudo funzionale, dal collaudo.

In espressa deroga all'art. 1495 c.c. la denuncia del vizio dovrà essere effettuata dall'Acquirente entro 30 giorni dalla data di consegna per i vizi "riconoscibili" o dalla data della scoperta per i "vizi occulti". Sono espressamente equiparati ai vizi occulti i vizi scoperti al momento del disimballo e/o conseguenti all'effettuazione del collaudo.

Le denunce scritte di non conformità si intenderanno accettate dal Fornitore ove non siano contestate entro i 5 gg. successivi al ricevimento.

Fatto salvo ogni altro diritto spettante per legge o contratto all'Acquirente, il Fornitore dovrà provvedere, entro un congruo termine richiesto dall'Acquirente, a riparare e/o sostituire, a proprie spese ed oneri, il bene difettoso. Sono inclusi nella garanzia il costo della manodopera, i trasporti e gli imballaggi.

In difetto di pronto intervento del Fornitore, l'Acquirente avrà facoltà, a sua discrezione, di:

- a) accettare la merce con congrua riduzione del prezzo;
- b) provvedere alla riparazione direttamente e/o a mezzo terzi con addebito delle relative spese al Fornitore, in caso di sostituzioni e/o riparazioni il termine di garanzia avrà decorrenza dalla data delle stesse;
- c) risolvere il contratto.

Se in fase di controllo di accettazione la merce è rifiutata per non conformità (alle specifiche tecniche o condizioni dell'ordine) l'Acquirente avrà sempre diritto di risolvere l'ordine relativo richiedendo l'annullamento della fattura e ciò anche in caso di vendita per lotti.

Il Fornitore - Produttore è responsabile dei danni cagionati da difetti del prodotto, anche ai sensi Dlgs. n. 206/2005 e dovrà provvedere a proprie spese a stipulare idonea ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile da prodotto Il Fornitore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne l'Acquirente per ogni danno, costo o richiesta, anche per campagne di richiamo o giudizi avviati da terzi, derivanti o conseguenti da/a difettosità o non affidabilità della merce.

#### **9. Collaudi e verifiche**

Tutti i materiali, salvo diverso accordo o prassi, potranno essere soggetti, sia in fase di produzione che in fase di consegna, ad ispezione e verifica da parte dell'Acquirente o da Ispettori da questi nominati. L'ispezione non pregiudica il diritto di rifiutare la merce non conforme o inidonea né comporta, in alcun modo, riconoscimento del perfetto adempimento e/o accettazione della merce.

Il Fornitore dovrà consentire il libero accesso, in orario di lavoro, nei propri locali e dovrà fornire, a sue spese, tutta l'assistenza tecnica e gli strumenti necessari per la verifica.

I collaudi dovranno essere eseguiti dal Fornitore, a proprie spese, in conformità all' ordine/contratto ed alle prescrizioni di legge. In caso di collaudo congiunto, il programma dovrà essere spedito con un preavviso minimo di 7 giorni.

Sono a carico e spese del Fornitore tutte le pratiche di approvazione/collaudi o autorizzazioni richieste per legge. Le certificazioni originali e complete di collaudo dovranno essere rilasciate all'Acquirente.

#### **10. Controllo sulle esportazioni e dogana**

Il Fornitore è tenuto ad informare l'Acquirente di eventuali requisiti relativi a restrizioni, divieti e licenze di esportazione della merce/prodotti in base alla legislazione italiana ed UE.

Il Fornitore dovrà sempre indicare nelle offerte/conferme d'ordine e nelle fatture, le seguenti informazioni: Codice di controllo merci duplice uso, ECCN (*Export Control Classification Number*) per la merce USA secondo le US EAR; origine non preferenziale (*made in*) ed eventuale origine preferenziale della merce; tariffa doganale della merce (*HS Code of Products*); persona di riferimento aziendale per informazioni in materia.

#### **11. Forza maggiore**

Sono considerate cause di forza maggiore gli eventi e le circostanze imprevedibili che sfuggono al ragionevole controllo della parte colpita ed il cui verificarsi sia per essa inevitabile ed imprevedibile e che hanno come effetto di impedire alla parte colpita di adempiere ad una parte o a tutte le obbligazioni contrattuali.

Sono cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti: terremoto, cicloni, inondazioni, incendio od altre calamità naturali, oppure epidemie, guerre, rivoluzione, colpi di Stato, sommosse, disordini e altre ostilità belliche, invasioni, atti di terrorismo, sabotaggio/pirateria, espropriazione, confisca, embargo o distruzioni ordinate da autorità governative civili o militari, divieti ed atti di autorità governative o enti pubblici, sia legali che illegali, scioperi nazionali e serrate.

In nessun caso saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.

In caso di ritardo per causa di forza maggiore superiore a 15 giorni resta salva la facoltà dell'Acquirente di annullare l'ordine mediante comunicazione scritta con effetto immediato sulle consegne.

Se l'impedimento risultante dalla forza maggiore impedisce alla parte di eseguire la prestazione per un periodo superiore a 90 giorni, ciascuna parte potrà dichiarare la risoluzione dell'ordine/contratto.

**12. Fatture**

Le fatture elettroniche, sia immediate che differite, verranno trasmesse automaticamente allo SDI e dovranno essere inviate all'Acquirente per posta elettronica, entro i termini di legge.

Ciascuna fattura, affinché possa considerarsi accettata, dovrà sempre riportare, oltre ai dati previsti dalle disposizioni di legge ed i numeri d'ordine dell'Acquirente.

Per nessun motivo potrà essere emessa fattura prima dell'effettiva consegna della merce, salvo espressa deroga scritta.

Le fatture dovranno essere assoggettate al trattamento fiscale vigente al momento dell'operazione.

Qualora nell'ordine/contratto siano previste prestazioni aggiuntive quali collaudi in fabbrica (FAT), avviamenti e/o collaudi in sito/cantiere (SAT), la fattura potrà essere emessa solo dopo l'esecuzione, con esito positivo, di tali prestazioni.

**13. Pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati, salvo espressa deroga, a mezzo bonifico bancario nel c/c codificato in anagrafica fornitori dell'Acquirente ed indicato nell'ordine/contratto e dovrà essere riconducibile alla P.IVA del Fornitore; è onere del Fornitore comunicare tempestivamente ogni variazione.

In caso di denuncia di difetti o vizi o comunque di non puntuale ed esatto adempimento da parte del Fornitore, i termini di pagamento saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal momento in cui il vizio o il difetto sia stato eliminato. La sospensione o il ritardo dei pagamenti non legittima, ad alcun titolo, la sospensione delle prestazioni del Fornitore. Il pagamento non costituisce accettazione, anche parziale, della merce. L'Acquirente avrà diritto di compensare le somme in pagamento con qualsiasi somma, anche a titolo di danni e/o derivante dall'applicazione di penali da ritardo di cui al precedente punto 5, dovuta dal Fornitore all'Acquirente.

**14. Divieto di cessione del contratto e cessione di credito**

È fatto espresso divieto al Fornitore di trasferire o cedere a terzi, in tutto o in parte, gli ordini/contratti o i relativi diritti/obbligazioni senza previa espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

In caso di eventuali violazioni l'Acquirente avrà facoltà di sospendere i pagamenti ex art. 1460 cc.

In caso di subcontratto resta salva la piena responsabilità diretta del Fornitore verso l'Acquirente.

È fatto espresso divieto di cessione del credito, sotto qualunque forma, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente. L'ordine fa parte dei documenti probatori di cui all'art. 1262 c.c. La presente clausola si presume a conoscenza del cessionario al momento della cessione ed è quindi opponibile allo stesso ai sensi dell'art. 1260 /2 c.c.

**15. Revoca ordine o recesso**

L'Acquirente ha facoltà, a sua discrezione, di revocare l'ordine o recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta via e-mail con un preavviso di almeno 7 giorni, dietro riconoscimento delle sole spese documentate sostenute dal Fornitore fino alla data della detta comunicazione di revoca/recesso e previamente approvate dall'Acquirente stesso.

**16. Clausola risolutiva espressa**

L'Acquirente avrà facoltà di risolvere con effetto immediato, ex art. 1456 c.c., il contratto/ordine mediante semplice comunicazione scritta (anche via e-mail) in caso di:

- a) violazione da parte del Fornitore della clausola di riservatezza e non concorrenza;
- b) deterioramento delle condizioni patrimoniali /finanziarie del Fornitore tali da compromettere la regolare fornitura;
- c) frode o grave negligenza nello svolgimento della fornitura tali da danneggiare l'immagine o gli interessi aziendali dell'Acquirente;
- d) procedimenti giudiziari a carico del Fornitore tali da compromettere o danneggiare la sua immagine e reputazione o l'immagine e la reputazione dell'Acquirente.

- e) liquidazione, cessazione di attività o stato di insolvenza del Fornitore, o assoggettamento ad una procedura concorsuale di qualsiasi genere (ivi inclusi accordi di ristrutturazione del debito o accordi con i creditori);
- f) ritardo del Fornitore nella consegna della merce eccedente i 7 giorni.

#### **17. Obbligo di non concorrenza**

Nel caso di produzione su disegno, modello o campione dell'Acquirente, il Fornitore si impegna altresì a non produrre o commercializzare direttamente o per interposta persona o società prodotti uguali o simili all'oggetto.

Il Fornitore per un periodo di almeno 5 anni successivi alla cessazione degli effetti del presente accordo, sarà obbligata a non utilizzare, ad alcun titolo, anche nella pubblicità, marchi o altri segni distintivi di spettanza di soggetti che svolgono attività concorrente con quella dell'Acquirente o comunque a non abbinare la distribuzione di prodotti uguali o simili all'oggetto ad iniziative pubblicitarie o promozionali di aziende concorrenti con l'Acquirente.

#### **18. Riservatezza**

Ai fini del Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all'attività dell'Acquirente che non sia già stata di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dall'Acquirente stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività dell'Acquirente. Il Fornitore si impegna a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni unicamente nei limiti stabiliti dal Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Il contenuto del Contratto, nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know-how relativi all'attività dell'Acquirente dei quali il Fornitore venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto sono e restano di esclusiva proprietà dell'Acquirente e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Resta altresì inteso che il Fornitore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dall'Acquirente o prodotti per l'Acquirente. Dietro semplice richiesta dell'Acquirente, il Fornitore si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire all'Acquirente le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Acquirente le azioni intraprese in tal senso. Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno: (i) se le Informazioni Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico; (ii) se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, il Fornitore si impegna a rendere tempestivamente note all'Acquirente. Il Fornitore riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti all'Acquirente e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto all'Acquirente dalla legge, il Fornitore riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto il Fornitore riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari od esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione del presente articolo. Le obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del presente articolo saranno valide ed efficaci per l'intera durata del Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.

#### **19. Proprietà industriale del Fornitore**

Il Fornitore garantisce che la fabbricazione, l'uso e la commercializzazione della merce/prodotti forniti, loro accessori e componenti non comportano contraffazione di diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi.

A tal fine il Fornitore manleva espressamente l'Acquirente ed i suoi clienti da qualunque richiesta o azione di rivalsa di terzi per violazione di brevetti, privative, marchi, diritti d'autore ed altri similari diritti a tutela del Know-How o di segreti industriali, garantendo la liceità dell'uso e del commercio delle merci oggetto dell'ordine/contratto, in Italia ed all'Ester, ed assumendo tutti gli oneri (nessuno escluso) per la pronta definizione della pretesa del terzo ed a compensazione di eventuali i danni cagionati all'Acquirente.

Resta inteso che la vendita dei Prodotti non comporta in alcun modo cessione della proprietà, trasferimento in godimento, licenza di alcun tipo o, più in generale, costituzione di diritti a favore dell'Acquirente sui diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti e di cui il Fornitore sia titolare o di cui abbia il legittimo godimento.

## **20. Arbitrato, legge applicabile e foro competente**

Qualsiasi controversia concernente le presenti condizioni/ordini o contratti - comprese quelle relative alla validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione - sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare. Le presenti condizioni e relativi ordini o contratti accessori sono regolati esclusivamente dalla legge Italiana.

Le Parti convengono espressamente che, ove non sia possibile addivenire alla risoluzione della controversia mediante arbitrato rituale, ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo alle presenti condizioni/ordini o contratti sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

## **21. Custodia dei prodotti**

Finché i Prodotti non siano passati in proprietà all'Acquirente, il Fornitore è costituito custode dei Prodotti ed è tenuto (i) a non utilizzare i Prodotti per scopi diversi da quelli propri dei Prodotti; (ii) a rispettare scrupolosamente ed esclusivamente – e a non agire in contrasto con – le indicazioni, istruzioni, direttive, ordini o i limiti e i divieti ricevuti dall'Acquirente medesimo oppure contenuti in norme di qualunque tipo; (iii) a far utilizzare i Prodotti esclusivamente a personale altamente qualificato ed abilitato a tal fine; (iv) a fare uso dei Prodotti con la diligenza e la cura di cui all'art. 1176, co. 2, Codice Civile; (v) a non utilizzare i Prodotti impropriamente e/o a manometterli e/o alterarli e/o modificarli e/o intervenire sugli stessi salvo per l'esecuzione di quei compiti a cui il Fornitore (o un tecnico specializzato) sia autorizzato ed istruito e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le indicazioni e le istruzioni o i divieti di cui al precedente punto (ii) o comunque conoscibili da un soggetto professionale dotato di competenze idonee quale il Fornitore dichiara di essere; (vi) a non utilizzare i Prodotti qualora risultino danneggiati o non perfettamente funzionanti o in stato tale da arrecare, anche solo potenzialmente, danno alle persone e alle cose o comunque nel caso in cui il perdurante utilizzo dei Prodotti possa causare un aggravamento del danno o delle condizioni dello stesso; (v) ad immobilizzare i Prodotti ed a porli in luoghi e/o con modalità tali che, nemmeno in forma statica, essi possano costituire fonte di pericolo per persone o cose; (vi) a comunicare entro 24 ore dall'accaduto, eventuali guasti, rotture, incidenti o eventi che possano alterare lo stato, la funzionalità, l'idoneità all'uso o il valore dei Prodotti o rendere i Prodotti pericolosi per le cose o le persone.

## **22. Trattamento dei dati personali**

Le informazioni raccolte nel corso del rapporto commerciale saranno trattate, conservate e protette, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) relativo alla protezione dei dati personali, nonché del d.lgs. 196/2003 (C.d. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni a norma di legge, secondo l'informatica pubblicata sul sito istituzionale della Società.

## **23. Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e rispetto del Codice Etico**

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, restando a suo carico l'appontamento di quanto necessario al rispetto delle citate disposizioni.

L'Acquirente è esonerato da qualunque responsabilità per il mancato rispetto da parte del Fornitore del Codice Etico dell'Acquirente, consultabile sul sito internet [www.ducatienergia.com](http://www.ducatienergia.com).

In ogni caso, il Fornitore manleva sin da ora Ducati Energia da qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'inadempimento alle menzionate normative e dalla violazione dei principi etici e delle regole di condotta da parte del Fornitore.

#### **24. Norme in materia di tutela dell'ambiente ed energia**

Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme in materia ambientale e ad adottare politiche e pratiche sostenibili ai fini di minimizzare l'impatto derivante dalle proprie attività, favorendo e garantendo inoltre la gestione sicura delle sostanze pericolose nel rispetto delle normative.

Il Fornitore deve per quanto possibile impegnarsi nella riduzione delle emissioni di gas serra e nel miglioramento dell'efficienza energetica.